

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA CONTINUATIVA GIURIDICO LEGALE E ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO PER N. 24 MESI CON POSS. DI RINNOVO DI 24 MESI E PROROGA TECNICA DI 6 MESI, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO NELLA L. 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, ART. 1, COMMA 2, LETT. B), E CON LE MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL'ART. 95 CO. 3 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA DI REGIONE LOMBARDIA.

Sommario

ART. 1 - PREMESSA	3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO	4
ART. 6 PROCEDURE DI GARA.....	4
ART. 7 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA	4
ART. 8 CESSIONE E SUBAPPALTO.....	5
ART. 9 AVVALIMENTO.....	5
ART. 10 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VIGILANZA.....	5
ART. 11 PAGAMENTI.....	5
ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	6
ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA.....	6
ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO.....	7
ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	7
ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	7
ART. 17 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	8
ART. 18 RISPETTO DELLA NORMATIVA	9
ART. 19 RESPONSABILITÀ.....	9
ART. 20 INADEMPIENZE E PENALITÀ'.....	10
ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 22 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE.....	11
ART. 23 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.	11
ART. 24 GARANZIE DI ESECUZIONE	11
ART. 25 VARIAZIONE DEL SERVIZIO.....	11
ART. 26 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.	11
ART. 27 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	11
ART. 28 SPESE CONTRATTUALI	11
ART. 29 ONERI FISCALI.....	12
ART. 30 CONTROVERSIE.....	12
ART. 31 RINVIO	12

ART. 1 - PREMESSA

Afol Monza Brianza (Agenzia Formazione Orientamento Lavoro Monza e Brianza) è un ente strumentale della Provincia di Monza e della Brianza, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale. La gestione del rapporto di lavoro del personale è effettuata con atti che hanno natura privatistica, adottati nell'esercizio di poteri del privato datore di lavoro.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda allo Statuto di Afol ed al regolamento degli uffici e dei servizi presenti sul ns sito internet: <http://www.afolmonzabrianza.it>, sotto amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali;

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni oggetto del contratto riguardano il servizio di assistenza continuativa giuridico legale e consulenza giuridico legale in materia di Diritto del Lavoro.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

L'incarico prevede lo svolgimento delle seguenti attività di natura professionale:

1. Assistenza continuativa in relazione alla gestione ordinaria del personale (a titolo esemplificativo e non esaustivo, predisposizione della contrattualistica inerente ai rapporti di lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato);
2. Assistenza relativa a mutamento di mansioni, trasferimenti, distacchi, orario di lavoro, procedure disciplinari oltre che il supporto nella gestione di licenziamenti individuali;
3. Assistenza nelle relazioni sindacali, accordi aziendali connessi a fasi rinnovo, di policy e regolamenti interni, richieste danni per mobbing, attività marginali;
4. Assistenza rispetto alle problematiche lavoristiche legate ad appalti/somministrazioni;
5. Assistenza rispetto alle problematiche lavoristiche legate ad eventi emergenziali straordinari sanitarie e/o sociali a livello regionale /nazionale
6. Assistenza specialistica in riferimento alla peculiare natura giuridica di Afol MB, ed alla normativa ad essa applicabile;
7. Supporto e aggiornamento normativo, stesura pareri/istanze;
8. Formazione e aggiornamento;
9. Assistenza telefonica continuativa.

In caso di eventuali controversie, si prevede la gestione della fase ricognitiva della controversia.

Tempistiche di esecuzione del servizio:

Pareri e riscontri in materia di assistenza legale dovranno essere forniti entro **3 (Tre)** giorni lavorativi a partire dalla data della richiesta da parte del committente.

L'attività di assistenza verrà svolta dal Professionista in piena autonomia, usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Per le attività di cui al presente capitolato, l'affidatario dovrà garantire lo svolgimento delle stesse per un minimo di 15 giornate lavorative da 6 ore continuative ciascuna presso AFOL MB, in altre sedi istituzionali oppure da remoto.

ART. 4 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha la seguente durata: 24 mesi a partire dal 30 aprile 2021 al 29 aprile 2023, con possibilità di rinnovo di 24 mesi e proroga tecnica di ulteriore 6 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di autorizzare l'avvio del servizio in via anticipata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/16, nelle more della stipulazione del contratto al fine di garantire la continuazione del servizio in svolgimento.

ART. 5 IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO A BASE DI GARA E FINANZIAMENTO

L'importo complessivo dell'appalto a base di gara e soggetto a ribasso, per 24 mesi è stabilito in (€ **35.000/anno X 2**) = € **70.000** + contributo + I.V.A. 22%.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, per 24 mesi a partire dal 30 aprile 2021 al 29 aprile 2023, con possibilità di rinnovo di 24 mesi e ulteriore proroga tecnica di 6 mesi è di € **157.500,00 + contributo + iva**

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € **0,00**

I valori sono riferiti all'intera durata dell'appalto e sono comprensivi di eventuali proposte migliorative. Non sono ammesse offerte parziali, cioè che riguardino solo una parte dei servizi oggetto dell'appalto. Non sono ammesse offerte al rialzo.

AFOL MB nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di ampliare o comunque modificare la consistenza dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dello stesso, ai sensi **dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 18/04/2016 N. 50**.

ART. 6 PROCEDURE DI GARA

La gara sarà espletata con il metodo della procedura negoziata ai sensi del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella l. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. b), del codice con aggiudicazione a favore dell'operatore economico che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 7 OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il professionista affidatario è tenuto a svolgere l'incarico affidato con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente.

Il legale individuato non dovrà assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro Afol MB, né personalmente né tramite propri procuratori o collaboratori di studio e dovrà fornire prova, prima della sottoscrizione della convenzione o eventuale esecuzione anticipata del servizio, di aver rinunciato a eventuali incarichi professionali già assunti e in contrasto con l'Ente.

Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Ente.

ART. 8 CESSIONE E SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, totalmente o parzialmente, a terzi. La cessione effettuata in violazione del seguente divieto è inefficace verso la Stazione Appaltante.

Non è ammesso il subappalto.

ART. 9 AVVALIMENTO

Data la particolare natura delle prestazioni oggetto dell'appalto, è ammesso l'avvalimento dei requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., solo a condizione che il soggetto terzo partecipi direttamente e personalmente all'esecuzione di tale appalto (cfr. Corte Giustizia Unione Europea, 07.04.2016 C-324/14).

ART. 10 DIREZIONE DELL'ESECUZIONE E VIGILANZA

La stazione appaltante esercita il controllo sulla regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare la piena ed integrale osservanza di tutte le clausole del presente capitolato.

Nel caso di inadempienza e/o inefficienza dei servizi offerti, l'Amministrazione intimerà alla Ditta aggiudicataria, a mezzo comunicazione PEC, il rispetto di quanto previsto dalle norme contrattuali, sospendendo eventuali pagamenti in corso.

Nel caso che l'aggiudicatario non dovesse provvedere a quanto richiesto entro i 15 giorni dalla ricezione della contestazione, sarà avviata la procedura di rescissione del contratto. La direzione dell'esecuzione del contratto, secondo quanto disposto dall'art. 101 D.lgs. n. 50/2016, è affidata al Responsabile del procedimento.

L'aggiudicatario agevolerà qualunque ispezione, controllo e verifica, da parte della direzione amministrativa di AFOL MB, rendendosi disponibile a fornire tempestivamente dati ed informazioni richiesti e/o ritenuti utili ai fini della verifica in corso.

ART. 11 PAGAMENTI

Modalità emissione fattura e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate a: AFOL MB MONZA BRIANZA - Via Tre Venezie, 63 - 20821 MEDA (P. IVA n. 06413980969).

Il pagamento avverrà tramite B.B. a 30 gg. d.f. f.m. previa presentazione trimestrale del professionista di una relazione cronologica esplicativa delle attività svolte, con certificazione delle date di presenza presso l'Ente e del monte ore del servizio erogato con riferimento al costo orario offerto, oltre fattura elettronica a norma di legge.

L'Ente verificherà, prima dell'emissione del mandato di pagamento entro 30 gg dalla ricezione della fattura il documento unico di regolarità contributiva.

- Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico all'indirizzo mail fatture@pec.afolmonzabrianza.it

- Il corrispettivo sarà pagato da AFOL MB entro 30 (trenta) giorni dalla data fattura fine mese e previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Responsabile competente.
- La liquidazione delle fatture avverrà solo dopo che l'A.C. avrà effettuato i controlli previsti dalle normative vigenti.
- Si conviene la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.
- I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa.
- L'impresa si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

Split Payment

- L'art. 3, comma 1, del D.L n. 148/2017 ha esteso il meccanismo dello Split Payment alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutti gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, **comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona.**
- A tal proposito, a partire dal 1 gennaio 2018 AFOL MB MB è assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti eccezion fatta per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al "reverse charge".
- Tale disposizione obbliga la scrivente, in quanto azienda speciale sottoposta alla direzione e il controllo della Provincia di Monza e della Brianza, al versamento, direttamente all'Erario, dell'Iva addebitata in fattura.
- L'impresa fornitrice del servizio dovrà quindi continuare ad esporre l'IVA in fattura ma tale importo verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le nuove disposizioni di legge.
- Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l'impresa fornitrice del servizio deve riportare in fattura la seguente dicitura: **"IVA scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972"**.

ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, l'aggiudicatario è altresì tenuto a comunicare all'A.C. gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche di cui al comma 1 dell'articolo 3 della stessa legge entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'aggiudicatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010

ART. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta presentata dal concorrente deve essere corredata da:

- Impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva per l'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci percento) dell'importo netto d'appalto a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle obbligazioni assunte, in una delle forme previste dalla vigente normativa.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato sino alla scadenza dell'intero periodo di durata dell'appalto e sarà restituito al termine se non risulteranno a carico dell'appaltatore inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause che siano d'impedimento alla restituzione.

In tutti i casi di prelevamento della cauzione nel corso di durata dell'appalto di somme dovute dall'appaltatore, questi è tenuto all'immediato reintegro sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 14 STIPULA DEL CONTRATTO

14.1 Il Contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14.2 Tutte le eventuali spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quanto altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario;

14.3 Nel caso di mancato versamento, AFOL MB ha facoltà di trattenere dalla cauzione provvisoria la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento;

14.4 Non è consentito apportare varianti, anche parziali, al presente Capitolato;

14.5 Il Direttore dell'esecuzione del contratto è il responsabile controllo di gestione di AFOL MB

ART. 15 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

14.1 La Ditta aggiudicataria s'impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le norme in materia di sicurezza, ad erogare la formazione generale e la formazione specifica rischio basso al personale destinato a svolgere il servizio in oggetto, nonché ad osservare tutti gli adempimenti riguardanti l'applicazione del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i., sia per quanto concerne il personale dipendente della Ditta assegnataria sia per eventuali danni che possano derivare a terzi per diretta responsabilità del servizio in oggetto.

14.2 La Stazione Appaltante è in ogni caso sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione del servizio.

14.3 La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza e igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. In particolare, esigerà dal proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e dai propri preposti di controllare tale rispetto.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D. lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione. Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è AFOL MB Monza Brianza. Il responsabile del trattamento dei dati è il DPO Dott. Stefano Bacchiocchi

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

ART. 17 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E ONERI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

17.1 Sono a carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto della presente gara, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

17.2 L'impresa aggiudicataria garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione contrattuale di diritto.

17.3 L'Impresa è tenuta ad assicurare l'assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto, concordando con il Responsabile del Procedimento eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità.

17.4 Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel presente Capitolato di appalto e nell'Offerta Tecnica dell'Impresa aggiudicataria. In ogni caso, l'impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

17.5 Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano a esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa aggiudicataria non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

17.6 L'impresa aggiudicataria si impegna espressamente a tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

17.7 L'impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante.

17.8 L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare i C.C.N.L. vigenti relativamente alle categorie di lavoratori impiegate e ad osservare i conseguenti accordi sindacali provinciali e locali di natura normativa e retributiva anche se scaduti, fino alla loro sostituzione per tutta la durata dell'appalto pena la risoluzione del contratto sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il suddetto obbligo vincola l'operatore esecutore del servizio, anche se non sia aderente alle associazioni di categoria firmatarie o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale;

17.9 L'impresa, qualora abbia configurazione giuridico sociale di ditta aggiudicataria, deve applicare ai soci impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) pena la risoluzione del contratto.

Il mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi accertato dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalato dall'ispettorato del Lavoro, si configurerà come inadempienza dell'impresa aggiudicataria che potrà comportare la risoluzione del contratto. Trova comunque applicazione quanto disposto dal D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 testo vigente.

L'impresa aggiudicataria prende in consegna ed attiva il servizio dalla comunicazione di affidamento anche nelle more della stipulazione del contratto;

17.10 Sono a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese per l'organizzazione del lavoro (ivi comprese quelle occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro stesso).

A conferma ed integrazione di quanto disposto in altri articoli del presente capitolato, l'affidatario è tenuto ad assumere i seguenti obblighi:

- assicurare, in linea di massima e salvo diverse richieste da parte di AFOL MB la continuità degli interventi;
- garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- pagare tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza rivalsa, che colpiscono e potranno colpire l'appaltatore per i servizi previsti nel contratto;
- sostenere le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione dei servizi affidati;
- sostenere le spese contrattuali (copie, bolli, diritti, ecc.) saranno interamente a carico dell'aggiudicatario;
- l'impresa aggiudicataria stipula idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale per un massimale non inferiore a € 1.000.000#
- Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese occorrenti per l'espletamento del servizio.

ART. 18 RISPETTO DELLA NORMATIVA

L'aggiudicatario assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che nella stessa dovessero intervenire nel periodo oggetto dell'appalto) in materia di obblighi assicurativi (anche infortunistici), previdenziali ed assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre all'integrale rispetto di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori.

L'aggiudicatario dovrà in ogni momento, a semplice richiesta di AFOL MB, dimostrare di aver provveduto all'assolvimento degli obblighi summenzionati.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne AFOL MB da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, nonché a sollevare la stessa da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei suoi confronti ai sensi dell'art. 1676 del C.C.

ART. 19 RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.

E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio.

Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di ditta aggiudicataria.

ART. 20 INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora, durante lo svolgimento del servizio, fosse riscontrato il mancato rispetto della disciplina contrattuale di cui al presente Capitolato, nonché della normativa dallo stesso richiamata, AFOL MB procederà all'applicazione di penalità pecuniarie da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di 1.000,00, secondo il valore specifico che verrà, di volta in volta, determinato ad insindacabile giudizio della stessa in relazione alla gravità della violazione, nei casi di seguito indicati:

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta mediante comunicazione via PEC dell'inadempienza a cura del Responsabile Amministrativo di AFOL MB, e dall'esame delle controdeduzioni presentate dalla ditta aggiudicataria, che dovranno pervenire in forma scritta entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento o dal ricevimento via PEC dello stesso.

AFOL MB provvederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il pregiudizio della salute e sicurezza degli allievi in qualità di utenti e dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di risoluzione immediata del contratto.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AFOL MB ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:

- a) inosservanza del precedente art.7 (Cessione e subappalto);
- b) gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio;
- c) mancata, anche singola, prestazione dei servizi, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali;
- d) reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione delle stesse;
- e) mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente;
- f) mancato rispetto dei contratti collettivi, giudizialmente e definitivamente accertato;
- g) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso all'appalto;
- h) accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode;
- i) fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale;
- j) ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del C.C.

In tali casi AFOL MB potrà risolvere di diritto il contratto comunicando all'aggiudicatario tramite PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti.

La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio.

ART. 22 RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE

Qualora l'operatore economico non intenda accettare l'affidamento dell'appalto non potrà avanzare alcun recupero della cauzione versata. AFOL MB in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale a propria tutela.

ART. 23 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

ART. 24 GARANZIE DI ESECUZIONE

Per l'espletamento del servizio l'aggiudicatario risponde della regolare esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

ART. 25 VARIAZIONE DEL SERVIZIO

Durante il periodo di validità del contratto, nel rispetto delle procedure di rito e di comune accordo, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi accordi è sufficiente uno scambio di lettere tra le parti.

ART. 26 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.

ART. 27 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

AFOL MB, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dal contratto, tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'aggiudicatario.

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI

Qualsiasi spesa presente e futura inerente al contratto sarà a completo carico dell'aggiudicatario.

ART. 29 ONERI FISCALI

Saranno a carico della ditta aggiudicataria, che s'impegna al pieno assolvimento, le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.

ART. 30 CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie si farà ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede di competenza è quella di Monza. È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato per qualunque evenienza che possa insorgere durante la fase dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

ART. 31 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, è fatto rinvio al Codice Civile, e a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nelle materie oggetto dell'appalto.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

22-1D-C3-66-72-83-7B-F7-E7-10-46-10-75-E3-ED-C4-99-55-DC-25

CAdES 1 di 1 del 16/03/2021 11:30:31

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: E3844D

Validità certificato dal 24/09/2019 09:26:18 al 24/09/2022 00:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
